



L'ASSESSORE

IRENE PRIOLO

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/
DEL	/	/

Egr. Sig.
Mauro Josè Marchionni
Mauro_marchionni@yahoo.it

Gent.ma Sig.ra
Piera Reboli
Piera.reboli@gmail.com

E p.c Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
Regione Emilia Romagna
EMMA PETITTI
presassemblea@regione.Emilia-romagna.it

Alla Presidente Amministrazione
Provinciale
PATRIZIA BARBIERI
provpc@provincia.pc.it
segreteria.sindaco@comune.piacenza.it

Al Sindaco del Comune di Vigolzone
GIANLUCA ARGELLATI
sindaco@comune.vigolzone.pc.it

Al Sindaco del Comune di Rivergaro
ANDREA ALBASI
sindaco@comune.rivergaro.pc.it

Al Sindaco del Comune di Ponte dell'Olio
ALESSANDRO CHIESA
segreteria@comune-pontedelloio.it

Al Direttore Generale per l'Ambiente
FLORIKA FINK-HOOIJER
Commissione Europea - 1049
Bruxelles/Brussel Belgio
cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu

OGGETTO: Concessione mineraria Albarola nei Comuni di Vigolzone e Rivergaro, provincia di Piacenza

Si riscontra la nota a firma Sigg. Marchionni e Reboli per conto de "il gruppo di cittadini per la difesa ambientale della media val Nure" relativa alla concessione mineraria Albarola nei Comuni di Vigolzone e Rivergaro, provincia di Piacenza, e si forniscono i seguenti riscontri a seguito di verifiche effettuate con i Servizi regionali competenti.

Occorre precisare che la Legge Mineraria di riferimento è il Regio Decreto 29.07.1927 n. 1443 che stabilisce i principi della attribuzione di aree per lo svolgimento delle estrazioni di materiali utili suddividendo tali materiali in 2 categorie:

1. alla prima categoria appartengono i materiali strategici per lo Stato ai quali assegna il termine di Minerali e fra cui figurano le marne da cemento (fra gli altri: metalli, pietre preziose, acque minerali, combustibili e altre sostanze considerate strategiche o di pregio) che sono soggetti a regime concessorio;
2. alla seconda categoria appartengono materiali di uso comune, l'estrazione è definita cava (in genere materiali da costruzione, sabbie, ghiaie, argille da laterizi, torbe ed ogni altro materiale sfruttabile non appartenente alla prima categoria), che sono soggetti ad autorizzazione comunale e regolati attualmente da normative regionali.

I materiali minerari sono sottoposti al regime di concessione mediante attribuzione di un'area precisamente delimitata all'interno della quale è presente il materiale da estrarre. La concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo in funzione della superficie ed il versamento è dovuto annualmente fino alla scadenza anche se non viene estratto alcun materiale nel corso dell'anno interessato.

Originariamente la Concessione Mineraria era rilasciata dal CORPO DELLE MINIERE (Ministero dell'Industria) attraverso provvedimento dell'organo decentrato (DISTRETTO MINERARIO), nel caso specifico il Distretto Minerario di Bologna. Tale ufficio ha rilasciato con i Decreti n. 6 e n.7 entrambi datati 13.05.1991 le concessioni Mandrola e Costa di Bassano; tali concessioni sono state riunificate e ridotte in superficie in una sola concessione denominata ALBAROLA con Decreto Distrettuale n. 18 in data 31.07.2000, mantenendo invariata la scadenza originaria fissata al 19.07.2020. La superficie in concessione è di 797 Ha di cui 413 in Comune di Rivergaro e 384 in Comune di Vigolzone.

Per completezza di informazione si fa presente che attualmente sono presenti sull'intero territorio regionale solo 2 concessioni minerarie per estrazione di marna da cemento di cui una è appunto ALBAROLA, gestita dalla ditta Buzzi Unicem, e l'altra è la confinante concessione USTIANO gestita dalla ditta Cementirosi. Anche in questo caso, i cantieri estrattivi, all'interno della concessione Ustiano sono ubicati in territorio comunale di Vigolzone.

A seguito di tutte le riforme succedutesi il Distretto Minerario è stato sciolto a partire dal 01.07.2001 e l'intera materia è ora regolata con leggi regionali. Fino al 30.06.2001 le funzioni di Polizia Mineraria delle miniere erano attribuite al Distretto Minerario; dal 01.07.2001 e fino al 31.12.2015 la Regione ha attribuito tali funzioni alle Provincie, a far data dal 01.01.2016 la Polizia Mineraria è di competenza regionale e viene esercitata attraverso

la costituita Agenzia Regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile, nelle sedi decentrate territorialmente competenti.

Quindi allo stato attuale:

A. La concessione mineraria in quanto a superficie concessoria è rilasciata dal Comune attraverso una "PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA" come quella espletata nel corso dell'anno 2020 che ha portato ad assegnare la concessione ALBAROLA alla ditta BUZZI UNICEM con provvedimenti dei due Comuni interessati. Tale assegnazione ha disposto a carico della ditta la presentazione della domanda di VIA/PAUR alla Regione ai sensi della L.R. n.4/2018 entro il 31.12 2020.

B. All'interno della vasta area di concessione, sono poi individuate le zone da sottoporre ad estrazione (nel caso specifico sono già presenti).

C. L'autorizzazione alla escavazione e recupero sulle zone prescelte è attualmente regolata da disposizioni regionali che sono nettamente diverse da quelle vigenti al momento del rilascio dell'atto da parte del Distretto Minerario.

D. Tale autorizzazione sarà rilasciata (dal Comune) all'interno del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) previsto dalla L.R. n. 4/2018 - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti. L'autorizzazione prevederà anche il progetto di recupero ambientale (non riscontrabile nel rilascio concessorio del Distretto Minerario) con relativa fidejussione a garanzia.

E. Il procedimento di VIA per tale tipologia progettuale, secondo quanto stabilito all'art. 7 della citata L.R. n. 4/2018, è condotto da ARPAE- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia- territorialmente competente per conto della Regione, mentre il provvedimento finale è assunto con atto di Delibera di Giunta Regionale.

F. Il procedimento in oggetto, che si avvierà solo dopo la fase di verifica di completezza della documentazione fornita, adempie ai requisiti di legge nazionali ed europei relativi a pubblicità e trasparenza della documentazione fornita, consultazione pubblica, esame delle osservazioni che verranno presentate così come previsto per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. Si fornisce pertanto completa assicurazione sulla informazione a disposizione dei cittadini e sulla possibilità di fornire da parte degli stessi osservazioni e contributi che devono essere esaminati dagli enti convocati nella Conferenza di Servizi.

Di seguito si prendono in esame altri aspetti evidenziati nella nota ricevuta e fonti di preoccupazione da parte degli esponenti.

Il progetto allegato ai Decreti di Concessione originari n. 6 e 7 del 13.05.1991 denominate Mandrola e Costa di Bassano e poi riunificate in unica Concessione denominata ALBAROLA non è stato "allargato" nel corso della estrazione mineraria in corso. Tale progetto estrattivo, per quanto riguarda il cantiere Albarola, prevedeva una estrazione ed una superficie di intervento maggiori di quella effettivamente poi realizzata nel corso del trentennio di validità del medesimo. L'estrazione di marna, quindi, è stata inferiore a quella prevista dal progetto allegato alla concessione 13.05.1991 ripreso nella concessione

31.07.2000 con scadenza 19.07.2020. Non si ritiene in alcun modo "totalmente disatteso" il recupero ambientale anche per il fatto che la concessione non era dotata di specifico e dettagliato progetto di recupero ma era indicata la destinazione d'uso dei terreni dopo la conclusione della estrazione come da progetto allegato alla concessione.

Nel progetto originario del cantiere estrattivo denominato Albarola era previsto l'abbassamento e la asportazione quasi completa della cosiddetta "quinta di separazione" visiva con l'abitato di Ponte dell'Olio. Secondo tale progetto il catino estrattivo di Albarola sarebbe, già da tempo, in completa vista da Ponte dell'Olio. Con Provvedimento Prescrittivo, il responsabile del procedimento di Polizia Mineraria della Provincia a cui erano attribuite le funzioni di Ingegnere Capo del Distretto Minerario (a partire dal 01.07.2001) come disposto dal DPR 09.04.1959 n. 128 (dott. geol. Giuseppe Bongiorno), ha inibito l'attività estrattiva mineraria su tale area applicando disposizioni di tutela ambientale. Pertanto, la collina di sud - ovest e la relativa cima non risultano in alcun modo in pericolo; tale "quinta" è, attualmente, in condizioni stabili così come la cosiddetta "cresta estremamente assottigliata" come citata nell'esposto. Con provvedimento di polizia mineraria anche recentemente, in relazione al costante esercizio del controllo estrattivo, è stato imposto un intervento di sistemazione di scarpata proprio in corrispondenza della parte centrale della quinta di separazione in quanto era rilevato uno scoscendimento gravitativo interessante limitatamente anche alcuni elementi vegetazionali. La ditta ha dato immediato riscontro.

La concessione mineraria, a norma delle vigenti leggi, è attribuita in base alla superficie e non altrimenti. Le volumetrie estrattive, le profondità minerarie, le direzioni di escavazione ed i recuperi ambientali sono determinati in sede di progetto (redatto su specifiche e prestabilite aree all'interno della concessione mineraria) e previo espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che come da normativa, prevede la fase di partecipazione pubblica con la possibilità di presentare osservazione da parte degli interessati. Tali modalità procedurali sono decisamente diverse rispetto quelle vigenti al momento della attribuzione dell'ultima concessione (13.05.1991) con relativo progetto estrattivo.

L'affermazione secondo cui il materiale terroso superficiale alla stratificazione marnosa è stato asportato e alienato causando un danno ai fini del ripristino ambientale non è corrispondente al vero; in sede di svolgimento delle funzioni di Polizia Mineraria a partire dalla data in cui le funzioni sono state attribuite all'Ente Provincia di Piacenza, il materiale terroso è stato accatastato alla base del catino minerario per un necessario recupero delle quote anche a seguito di specifici provvedimenti prescrittivi di P.M. Si informa, altresì, che il materiale attualmente accumulato all'interno dell'area mineraria Albarola non è suscettibile di smottamenti di alcun genere verificato attraverso costanti sopralluoghi di Polizia Mineraria effettuati dall'Organo attualmente competente. Il problema dell'ubicazione del terreno superficiale sarà, comunque, oggetto di progettazione e valutazione ambientale nella procedura che sarà attivata considerato che la prosecuzione mineraria comporta ancora la movimentazione di tale terreno. In generale si assicura che le funzioni di polizia mineraria vengono svolte con regolarità, attenzione e conformemente alle norme di legge, anche per le disposizioni riguardanti la tutela del paesaggio, quale principio acquisito per la Pubblica Amministrazione che svolge le funzioni in trattazione.

In merito ai lavori estrattivi nel Cantiere Canova, le verifiche effettuate di Polizia Mineraria evidenziano che tali lavori sono corrispondenti alla concessione mineraria in essere e non risultano in alcun modo in contrasto con qualunque disposizione o normativa vigente attinente.

Fino all'attuale momento non esiste alcuna fidejussione associata ai ripristini ambientali non essendo prevista dalla norma vigente all'epoca del rilascio della concessione da parte del Distretto Minerario di Bologna mentre sarà fissata al termine dell'esame del progetto di estrazione sottoposto a VIA in applicazione delle disposizioni regionali (in particolare L.R. 18.07.1991 n. 17 e seguenti) che hanno previsto questa possibilità.

Relativamente ad eventuali controlli sulla portanza del ponte sul Nure in località Ponte dell'Olio, trattandosi di strada provinciale la competenza risulta in capo all'Amministrazione Provinciale di Piacenza.

Confidando di aver dato una risposta ai dubbi e/o criticità avanzate nella nota, si inviano cordiali saluti.

Irene Priolo

